

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FENU, AMATO, CARAMIELLO, CHERCHI, FEDE, ILARIA FONTANA,
L'ABBATE, MORFINO, PAVANELLI, PELLEGRINI, QUARTINI, TORTO**

Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e altre
disposizioni concernenti le imprese sociali di comunità

Presentata il 26 settembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'impresa sociale di comunità è un nuovo modo di organizzare la produzione in forma continuativa e professionale di beni e servizi di interesse di una determinata comunità, fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo, i quali si riconoscono in obiettivi comuni di sviluppo e rigenerazione di *asset* riferibili a uno specifico territorio.

Le imprese di comunità, dunque, si contraddistinguono essenzialmente per due caratteristiche: il beneficio per la comunità di riferimento, creato attraverso un'attività d'impresa finalizzata al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, e la partecipazione dei membri della comunità medesima, destinatari ultimi del beneficio. In questo senso, l'impresa di comunità è aperta

e orientata allo sviluppo, garantendo a tutti i suoi membri l'accesso non discriminatorio ai beni e servizi che essa stessa produce, nell'ottica del bene comune.

L'idea di impresa di comunità rimanda a iniziative dal basso, che vedono la partecipazione di più soggetti che svolgono attività durature nel tempo e che pongono al centro della propria *mission* il benessere esclusivo della propria comunità. Quando i membri vivono vicini e lavorano insieme per la comunità, infatti, ne consolidano le fondamenta e, mano a mano che le persone si incontrano per lavorare le une con le altre su progetti locali, cresce anche il capitale umano.

Al fine di ridare un senso di appartenenza alla nostra società e far riemergere l'importante ruolo sociale delle comunità, la presente proposta di legge mira a rico-

noscere e a sostenere le imprese di comunità, in particolare introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale, che definisce una categoria di imprese a cui quelle di comunità – pur non citate nella disciplina attuale – naturalmente appartengono sia per gli obiettivi perseguiti sia per i vincoli e gli obblighi cui la legge le sottopone e che già prevede una serie di incentivi del tutto applicabili anche alle imprese di comunità. L'intervento legislativo è necessario anche perché la disciplina vigente non prevede che le imprese sociali possano svolgere una serie di attività che sono invece tipiche delle imprese di comunità e non ne norma alcune peculiarità che invece si ritiene debbano essere ben definite. L'intervento legislativo ha, inoltre, il vantaggio di non introdurre una disciplina speciale e autonoma delle imprese di comunità bensì di integrare tale disciplina sia nella più ampia categoria delle imprese sociali sia nell'ambito del Terzo settore.

La presente proposta di legge, dunque, mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità, necessarie per lo sviluppo sociale, economico e umano dei territori in cui operano.

A tal proposito, l'articolo 1 introduce alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale. In particolare, per ampliare le attività in cui sono o potrebbero essere impegnate, si sta-

bilisce che le imprese di comunità realizzano prevalentemente attività di interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, purché nell'esclusivo interesse della comunità e in un ambito territoriale definito nell'atto costitutivo. Tali imprese devono, infatti, operare prevalentemente nel territorio in cui è stabilita la sede legale.

L'articolo 2, nel modificare il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilisce che anche le imprese di comunità rientrano tra i soggetti a cui è garantita una prelazione di acquisto dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 3, al fine di dare reale attuazione alla legge, incrementa di 10 milioni di euro la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

L'articolo 4 estende l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. Nello specifico, in materia di cooperative sociali si prevede che la potestà legislativa regionale possa procedere all'individuazione delle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 2, 6 e 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e disposizioni in materia di imprese sociali di comunità)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 5-ter»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ai fini del presente decreto, si considera altresì di interesse generale l'attività d'impresa svolta, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, da un'impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale e operi prevalentemente:

a) in uno o più comuni individuati nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne;

b) in uno o più piccoli comuni come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) in aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. Nelle aree di cui al comma 5-bis, le imprese sociali di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui al presente articolo, e uno o più dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione, al potenziamento e all'adeguamento dei beni pubblici o dei beni privati

di valore storico o artistico ovvero che assolvono a un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano o alla riduzione della marginalità e del disagio;

b) interventi finalizzati alla realizzazione e alla gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;

c) attività e servizi finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;

d) attività di recupero e valorizzazione, ai sensi dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano di titolarità comunale;

e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e del riciclo;

f) attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale;

g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o *on line* di prestazioni sanitarie e supporto tecnico per i servizi sanitari; servizi di telemedicina;

h) servizi realizzati con modalità preferibilmente innovative che in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati non sarebbero erogati ai cittadini, tra i quali la raccolta e il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; il servizio di biblioteca o di noleggio libri; i servizi di mobilità; la vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; la rivendita di giornali, quotidiani e riviste; l'ordine e la consegna di medicinali; i servizi di pagamento e il servizio bancomat.

5-quater. L'atto costitutivo dell'impresa sociale di comunità deve indicare la deli-

mitazione dell'ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La denominazione o ragione sociale delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, deve contenere l'indicazione di "impresa sociale di comunità" o "società cooperativa di comunità" »;

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Gli statuti delle imprese di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, che non abbiano la forma di società cooperativa, devono in ogni caso disciplinare:

a) la nomina da parte dei cittadini utenti di almeno un componente dell'organo di amministrazione;

b) il diritto dei cittadini utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;

c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti ».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese aventi finalità analoghe a quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo, riconoscendo alle condizioni ivi previste esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.

3. Le imprese di cui al comma 2 costituite ai sensi delle leggi regionali e operanti in aree diverse da quelle stabilite dal comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento, non si fa luogo al rimborso delle relative misure di promozione, sostegno e sviluppo già erogate.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 48, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-*bis*) le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ».

Art. 3.

(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)

1. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le

parole: « lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *l*), e *p*), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *l*), *o*), e *p*), ».

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: « cooperazione sociale » sono aggiunte le seguenti: « , nonché alla facoltà di estendere le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4. La qualificazione di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), deriva comunque dall'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al medesimo articolo 4 ».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



19PDL0053830